



TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA

SEZIONE FALLIMENTARE

Il Tribunale di Civitavecchia, in persona del Giudice delegato, dott. Andrea Barzellotti, ha emesso il seguente

DECRETO

nell'ambito del P.U. n. 108 - 1/2023, promosso

DA

Barbara Biagini, elettivamente in Cerveteri (RM), via Fontana Morella, 50, presso lo studio dell'avv. Margherita Del Villano, che la rappresenta e difende, giusta procura rilasciata su foglio separato ed unito telematicamente al ricorso per la ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art. 67 e segg. Codice della crisi e dell'insolvenza depositato il 16.10.2023

Ricorrente

letto il ricorso depositato il 16.10.2023 ex artt. 67 e segg. c.c.i.i. da Barbara Biagini con il quale ha domandato l'apertura di un procedimento per la definizione della situazione di sovraindebitamento del consumatore;

ritenuto, quindi, che debbano trovare applicazione le disposizioni ex artt. 65 e 67 e segg. D.lgs. 12.01.2019 n. 19 a fronte della disposizione ex art. 390 c.c.i.i. che dispone "*i ricorsi per dichiarazione di fallimento e le proposte di concordato fallimentare, i ricorsi per l'omologazione degli accordi di ristrutturazione, per l'apertura del concordato preventivo, per l'accertamento dello stato di insolvenza delle imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa e le domande di accesso alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento depositati prima dell'entrata in vigore del presente decreto sono definiti secondo le disposizioni del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nonché della legge 27 gennaio 2012, n. 3*";

ritenuta la propria competenza;

ritenuto che la prospettata situazione di sovraindebitamento è maturata a fronte di debiti di verosimile natura consumeristica;

rilevato che al ricorso ex art. 67 c.c.i.i. risulta allegata la proposta ed un piano redatti secondo i precisi criteri ex art. 67, II - V co., e 68 c.c.i.i. oltre ai documenti elencati dalle richiamate disposizioni del D.lgs. 14.01.2019 n. 14;

rilevata la presenza della relazione dell'OCC come richiesto ex artt. 67 e 68 c.c.i.i. che ha indicato le ragioni dell'insolvenza e della diligenza impiegati dal debitore per contrarre le obbligazioni assunte, l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere a dette obbligazioni, la



valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione prodotta, l'indicazione presunta dei costi e la convenienza rispetto ad una procedura avente natura liquidatoria;

rilevato che con nota presentata il 03.11.2023 parte ricorrente ha strutturato una modifica della proposta presentata originariamente al fine di rendere detta proposta conforme - in ragione di quanto indicato con decreto reso il 17.10.2023 - al sistema dei privilegi ex artt. 2740 e 2741 c.c.;

rilevato che non risultano essere stati posti in essere atti in frode ai creditori;

considerato che devono, quindi, ritenersi sussistenti i presupposti richiesti per l'apertura della richiesta procedura;

ritenuto che parte ricorrente ha provato di aver avviato presso l'Agenzia delle entrate il procedimento per l'acquisizione delle informazioni richieste con il decreto reso il 17.10.2023;

ritenuto che la valutazione su dette informazioni possa essere anche effettuata all'esito della comunicazione della proposta e del relativo piano ai creditori, di talché parte ricorrente avrà termine sufficiente per la relativa produzione e la produzione di dette informazioni sarà rilevante della verifica - ex art. 70, VII co., c.c.i.i. - dell'ammissibilità giuridica e della fattibilità del piano;

ritenuto che non risultano presenti le condizioni ostative - ex art. 69 c.c.i.i. - all'apertura del procedimento di omologa della proposta e del piano per definire lo stato di sovraindebitamento del consumatore;

ritenuto di dover procedere secondo la disposizione ex art. 70 c.c.i.i.

rilevato che parte ricorrente ha domandato - ex art. 70, IV co., c.c.i.i. - a questo Tribunale di disporre le misure protettive del divieto di iniziare o proseguire azioni cautelari o esecutive ed il divieto di acquisire diritti di prelazione sul suo patrimonio da parte dei creditori aventi causa o titolo anteriore al deposito del ricorso;

ritenuto che le misure protettive richieste da parte ricorrente possano essere concesse in quanto funzionali all'esito positivo del ricorso ex artt. 67 e segg. c.c.i.i., posto che eventuali azioni esecutive e cautelari potrebbero pregiudicare l'afflusso di liquidità con conseguente irreversibilità della crisi e frustrazione dello scopo del proposto accordo e piano;

ritenuto che la frustrazione dello scopo del proposto accordo e piano conseguirebbero anche laddove fosse consentito ai creditori aventi titolo o causa anteriori alla proposizione del piano e della proposta di acquisire nuovi diritti di prelazione;

ritenuto quindi che debbano essere concesse le misure protettive richieste da parte ricorrente;

Visto gli artt. 67, 68 e 70 c.c.i.i.

P.T.M.

Il Tribunale di Civitavecchia, in composizione monocratica, così provvede:

DISPONE

che la proposta ed il piano come da proposta integrata presentata il 03.11.2023 da Barbara Biagini, nata a Roma il 21.10.1973, residente in Ladispoli (RM), via Taormina 26, ed elettivamente domiciliata



in Cerveteri (RM), via Fontana Morella, 50, presso lo studio dell'avv. Margherita Del Villano ed il presente decreto siano pubblicati in apposita area del sito web del Tribunale Ordinario di Civitavecchia;

ORDINA

all'OCC di comunicare detta proposta con il relativo piano ed il presente decreto ai creditori entro giorni da deposito del presente provvedimento;

INVITA

i creditori a comunicare all'OCC un indirizzo di posta elettronica certificata, con avvertimento che in mancanza, le successive comunicazioni saranno effettuate mediante deposito in cancelleria;

AVVERTE

i creditori che nei venti giorni successivi a detta comunicazione potranno presentare osservazioni, inviandole all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'OCC, indicato nella comunicazione prevista ex art. 70, I co., c.c.i.i.;

ORDINA

all'OCC - sentito il debitore - di riferire entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine previsto ex art. 70, III co., c.c.i.i. a questo Giudice l'esito della votazione dei creditori, l'eventuale proposizione di osservazioni da parte dei creditori e di proporre le eventuali modifiche al piano che si dovessero rendere necessarie;

DISPONE

il divieto - ex art. 70, IV co., c.c.i.i. - ai creditori di iniziare e/o proseguire azioni esecutive e/o cautelari sul patrimonio del consumatore ed il divieto ai creditori aventi titolo o causa anteriori alla proposizione della proposta e del piano di acquisire nuovi diritti di prelazione sul suo patrimonio di parte ricorrente;

AVVERTE

parte ricorrente ed i creditori che le misure protettive sono revocabili - ex art. 70, V co., c.c.i.i. - su istanza dei creditori, o anche d'ufficio, in caso di atti in frode;

MANDA

la cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento a ricorrente ed all'OCC.

Civitavecchia, 06.11.2023

Il Giudice

dott. Andrea Barzellotti



Studio Legale

Avv. Margherita Del Villano

Via Fontana Morella n. 50 int.6 –00052 Cerveteri (RM)

Tel. 392.7635706 – Telefax 06.45559658

PEC: margherita.delvillano@pecavvocatocivitaavecchia.it

TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA

Sezione Fallimentare

INTEGRAZIONI E MODIFICHE

Ristrutturazione Dei Debiti Del Consumatore

ex Art. 67 E S.S. Codice Della Crisi E Dell'insolvenza

In data 18 Ottobre 2023 il Tribunale di Civitavecchia, in persona del Giudice delegato, dott. Andrea Barzellotti, letto il ricorso ex art. 67 e segg. C.c.i.i. presentato il 16.10.2033 da Biagini Barbara per la definizione del sovraindebitamento del consumatore, ritenendo condivisibile l'orientamento della giurisprudenza di legittimità – applicabile quantomeno *ex analogia juris* - ha rilevato che in tema di sovraindebitamento, il creditore privilegiato di cui, ai sensi dell'art. 7 della l. n. 3 del 2012, il piano del consumatore prevede il pagamento parziale nei limiti di capienza del valore periziato del bene, non cessa di essere creditore per la parte degradata in chirografo, per cui su questa stessa parte gli spetta necessariamente un ulteriore soddisfacimento, nella misura prevista per gli altri creditori chirografari (Cass., Sez. VI – 1 civile, ordinanza 22.09.2022 n. 27843), riteneva che la proposta deve prevedere/essere integrata con la previsione della soddisfazione dei creditori privilegiati con la previsione di una percentuale di soddisfazione del credito degradato a chirografo. Inoltre, richiedeva la produzione di visura catastale eseguita su base personale della ricorrente estesa all'intero territorio nazionale per quanto concerne la titolarità di diritti di proprietà o altri diritti reali su beni immobile e visura dei rapporti finanziari – con i relativi saldi - intestati alla ricorrente quali elementi integrativi la relazione – prevista dalla disposizione ex art. 67, II co. lett. “b”, c.c.i.i. - sulla consistenza del patrimonio della ricorrente. Pertanto, assegnava termine sino al 01 novembre 2023 a parte ricorrente per presentare integrazione della proposta.

Pertanto, la Scrivente riporta integralmente il testo della proposta, rappresentando che le parti integrative saranno evidenziate in grassetto sottolineato al fine di una maggiore comprensione.

Nell'interesse della sig.ra **Biagini Barbara** (codice fiscale: BGN BBR 73R61 H501 U) nata a Roma il 21.10.1973 e residente in Ladispoli (RM) alla via Taormina n. 26, difeso dall'**Avv. Margherita Del Villano** (codice fiscale: DLV MGH 89D47 B963 X), ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Cerveteri (RM) alla via Fontana Morella n. 50 int. 6, indirizzo di posta certificata: margherita.delvillano@pecavvocatocivitaavecchia.it, telefax 06.45559658, giusta procura alle liti in calce al presente atto, il quale dichiara di volere ricevere le comunicazioni di legge ai citati recapiti.



Studio Legale**Avv. Margherita Del Villano**

Via Fontana Morella n. 50 int.6 – 00052 Cerveteri (RM)

Tel. 392.7635706 – Telefax 06.45559658

PEC: margherita.delvillano@pecavvocaticivitatevecchia.it

PREMESSO CHE

- 1) Il ricorrente formulava una proposta di accordo per la ristrutturazione dei debiti del consumatore, con nomina dell'Avv. Alfio Marco faranda, quale Gestore della Crisi, che procedeva a redigere relazione di fattibilità;
 - 2) Il procedimento veniva iscritto in data 16 ottobre 2023, al n. 108-1/2023 Giudice dott. Barzellotti, il quale, in data 17 ottobre c.m., notificata alla Scrivente in data 18 ottobre c.m., chiedeva chiarimenti ed integrazione di documenti concedendo termine fino al 01 novembre 2023 per integrazione della proposta ed il deposito dei relativi documenti;
 - 3) Tanto premesso, lo Scrivente difensore procede ad integrare la proposta di accordo per la ristrutturazione dei debiti del consumatore della sig.ra Biagini Barbara, evidenziando quanto segue:
 - 4) In merito a quanto richiesto dal Giudicante ove si rinviene “il creditore privilegiato di cui, ai sensi dell'art. 7 della l. n. 3 del 2012, il piano del consumatore prevede il pagamento parziale nei limiti di capienza del valore periziato del bene, non cessa di essere creditore per la parte degradata in chirografo, per cui su questa stessa parte gli spetta necessariamente un ulteriore soddisfacimento, nella misura prevista per gli altri creditori chirografari (Cass., Sez. VI – 1 civile, ordinanza 22.09.2022 n. 27843)” si fa presente che la Scrivente, in ottemperanza a quanto richiesto dal Giudicante riformula la proposta, riportata in calce, con il pagamento dei creditori privilegiati Regione Lazio, Comune di Ladispoli e comune di Roma al 100% del loro credito; mentre si prevede lo stralcio del 70% per i creditori chirografi, così da risultare fattibile il piano proposto (Tabella n. 6).
- In ordine a quanto richiesto in merito alla produzione di “visura catastale eseguita su base personale della ricorrente estesa all'intero territorio nazionale per quanto concerne la titolarità di diritti di proprietà o altri diritti reali su beni immobile”, si provvede al relativo deposito (All.23-Visura catastale per soggetto nazionale);
 - Per quanto, invece attiene alla “visura dei rapporti finanziari – con i relativi saldi - intestati alla ricorrente” si fa presente che la Scrivente ha già provveduto a depositare gli estratti conto trimestrali degli ultimi 3 anni della sig.ra Biagini (già All.12). In ottemperanza a quanto disposto da codesto giudicante, la Scrivente ha richiesto all'Agenzia delle Entrate l'accesso alle Banche dati in data 19.10.2023 (All.24- PEC accettazione e consegna agenzia delle entrate) e deposita gli ultimi estratti conto trimestrali al 30 giugno 2023 e al 30 settembre 2023 (All.25-Estratto conto trimestrale al 30.06 e al 30.09.2023). L'agenzia delle entrate in data 24 ottobre 2023 comunicava alla Scrivente che l'accesso all'anagrafe tributaria ex art. 492 bis c.p.c. è possibile solo a mezzo Unep, grazie alla convenzione attiva dal 22 giugno 2023 (All.26-riscontro pec agenzia delle



Studio Legale**Avv. Margherita Del Villano**

Via Fontana Morella n. 50 int.6 –00052 Cerveteri (RM)

Tel. 392.7635706 – Telefax 06.45559658

PEC: margherita.delvillano@pecavvocaticivitatevecchia.it

entrate). Pertanto, in data 25 la Scrivente, in riscontro a quanto sopra, precisava che oggetto dell'accesso era la presente procedura, come già rappresentato, ove non è previsto un precetto e al contempo, richiedeva detto accesso (All.27-precisazione agenzia entrate).

- Solo in data 30 novembre, dopo essere stata contattata telefonicamente dal funzionario dell'agenzia delle entrate, la stessa riscontra richiedendo il pagamento del F24 per l'accesso (All.28-pecagenziadelleentrate; All. 28bis- Pagamento F24).
- Ad oggi, la Scrivente non è ancora in possesso della visura dei rapporti finanziari della sig.ra Biagini, e per tale motivo, si richiede breve rinvio al fine di poter ricevere la documentazione dall'Agenzia delle Entrate, ovvero si chiede che sia il Giudicante a provvedere d'ufficio, rimettendo al dott.Barzellotti ogni opportuna valutazione.
- Visto che il termine per la presente integrazione cade in un giorno festivo, la Scrivente procede al deposito il giorno seguente non festivo.

§§§

- 5) L'istante non è soggetto alle procedure di fallimento e/o concorsuali così come disciplinate e previste dalle disposizioni legislative e normative dall'art.2 del D.Lgs 12 gennaio 2019 n.14, in attuazione della Legge 19 ottobre 2017 n.155, aggiornato al D.Lgs 17 giugno 2022 n.83;
- 6) Sussistono i presupposti di ammissibilità richiesti dall'art. 65 CCII, in quanto il debitore: non hanno utilizzato nei 5 anni precedenti uno strumento di cui all'art.74 del D.Lgs 12 gennaio 2019 n.14, in attuazione della Legge 19 ottobre 2017 n.155, aggiornato al D.Lgs 17 giugno 2022 n.83 (Codice della Crisi di Impresa ed Insolvenza), non hanno subito per cause a loro imputabili uno dei provvedimenti di cui all'art.72 del D.Lgs 12 gennaio 2019 n.14, in attuazione della Legge 19 ottobre 2017 n.155, aggiornato al D.Lgs 17 giugno 2022 n.83 (Codice della Crisi di Impresa ed Insolvenza),
- 7) Ha fornito idonea documentazione che consente di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale (come *infra* allegata);
- 8) Si è manifestato un perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, tali da rendere impossibile l'adempimento delle predette obbligazioni secondo i termini e le condizioni originariamente pattuiti;
- 9) In data 05.05.2023 la sig.a Biagini Barbara presentava istanza al Tribunale di Civitavecchia per la nomina di un O.C.C., al fine di potere usufruire delle procedure previste dal CCII, e pertanto, veniva nominato l'Avv. Alfio Maro Faranda (**All.1- istanza di nomina OCC**);
- 10) La composizione dei debiti è indicata nella presente piano in cui viene data evidenza di ciascun creditore, degli importi dei relativi crediti e delle ragioni dell'indebitamento della sig.ra Biagini Barbara.

1. INDICAZIONE DELLE CAUSE DELL'INDEBITAMENTO E SULL'INCAPACITA' DI ADEMPIERE ALLE OBBLIGAZIONI ASSUNTE.



Studio Legale**Avv. Margherita Del Villano**

Via Fontana Morella n. 50 int.6 – 00052 Cerveteri (RM)

Tel. 392.7635706 – Telefax 06.45559658

PEC: margherita.delvillano@pecavvocativicivavecchia.it

La situazione di crisi economica e finanziaria in cui versa l'istante è da ricondurre alla crisi lavorativa della sig.ra Biagini che ha influito negativamente sul bilancio familiare, ma procediamo con ordine.

La sig.ra Biagini ha iniziato l'attività lavorativa all'età di 23 anni presso un'agenzia di disbrigo pratiche amministrative nelle pubbliche amministrazioni. L'agenzia era una piccola azienda a conduzione familiare, ove all'inizio contava 15 dipendenti, ma che con gli anni, si è sempre più ridotta, fino ad arrivare al 2019 ove l'istante era l'unica dipendente. Lo stipendio mensile della sig.ra Biagini si aggirava sui € 1.800,00 per un totale di quattordici mensilità.

Nel 2004 contrae matrimonio con il sig. Di Francesco Carlo dal quale ebbe nel 2006 un figlio, Daniele. Tra i coniugi iniziano ben presto difficoltà e problemi familiari, tanto che nel 2017, la sig.ra Biagini ottiene il divorzio (**All.2- Sentenza di divorzio**), ove si prevedeva un mantenimento a carico dell'ex marito di € 350,00, mai versati. Vi è da dire che la sig.ra Biagini non ha proceduto ad adire le competenti sedi per gli arretrati dell'assegno di mantenimento del figlio, poiché anche lo stesso versa in una situazione di difficoltà economica. Ultimamente, oltretutto, il figlio Daniele vive con il papà a Roma, per motivi di studio (abitazione più vicina all'università) e torna dalla mamma solamente qualche fine settimana al mese.

Nel 2015 l'istante conosce un altro uomo, per una relazione durata circa 6 anni. Quest'ultimo aveva dei problemi finanziari tra cui una procedura di pignoramento immobiliare nell'immobile ove gli stessi abitavano, costituendo un nuovo nucleo familiare. Per questo motivo, la sig.ra Biagini, viste le condizioni ostative dell'allora compagno impossibilitato ad avere prestiti, ottiene un prestito dalla Findomestic così da far estinguere il debito sull'immobile e chiudere la procedura esecutiva (anno 2018).

Purtroppo, poco dopo, la loro relazione finì e l'istante con il figlio tornarono a vivere con la madre nell'immobile sito in Ladispoli (RM) alla via Mazzini n. 11C, ove viveva insieme alla sorella. Ben presto, però, il figlio cresceva e richiedeva esigenze diverse, come una cameretta per le sue esigenze e la sua "indipendenza", così la sig.ra Biagini ottenne un altro prestito con Deutsche Bank che le consentì di avere liquidità per un affitto di un piccolo appartamento, comprare una macchina e soddisfare le esigenze familiari. Insomma, per poter iniziare una nuova vita con suo figlio.

Ebbene, con l'avvento del telematico, le agenzie di disbrigo pratiche entrano in crisi, tanto che ad agosto del 2019 la sig.ra Biagini è stata licenziata.

Da tale momento, sola e senza un impiego, la sig.ra Biagini non è stata più in grado di poter garantire i suoi debiti, né tantomeno far fronte alle spese, come il canone di locazione, tanto che il 28.02.2022 veniva emessa dal Tribunale di Civitavecchia. Dott.ssa Ragusa, la convalida di sfratto ed il decreto ingiuntivo (R.G.n. 462/2022). Solo con l'intervento dello Scrivente legale, in data 10 marzo 2023, si è riusciti ad effettuare la riconsegna dell'immobile locato, con rinuncia ad ogni reciproca ragione e azione (**All.3-preavviso di rilascio e verbale di riconsegna immobile**).

Col tempo, la sig.ra Biagini ha cercato di affrontare ogni spesa con quel poco che riusciva ad ottenere: disoccupazione, qualche arretrato.



Studio Legale**Avv. Margherita Del Villano**

Via Fontana Morella n. 50 int.6 –00052 Cerveteri (RM)

Tel. 392.7635706 – Telefax 06.45559658

PEC: margherita.delvillano@pecavvocativicivavecchia.it

Si rivolse anche agli assistenti sociali di Ladispoli, i quali la misero in contatto con la Caritas, che le trovò un impiego estivo per un paio di mesi (luglio e agosto 2021) in uno studio dentistico in Ladispoli.

Nel frattempo, la sig.ra Biagini e suo figlio riuscivano a sopravvivere con la Naspi che diminuiva di mese in mese. Le sono stati erogati aiuti economici dal Comune di Ladispoli come il bonus sostegni sugli affitti, oltre ai buoni spesa e pacchi alimentari. Ogni tanto, veniva aiutata dalla madre, dalla sorella e dall'ex marito.

Solamente nel mese di giugno 2022 l'istante ha trovato impiego presso un supermercato a Testa di Lepre, come cassiera/scaffalista, dove tuttora lavora, anche se con reiterati contratti a tempo determinato, ove le hanno prospettato un contratto a tempo indeterminato (**All.4-contratti di lavoro Biagini; All.4.1- contratto Maggio 2023**).

Quanto fin qui dedotto ha provocato l'incapacità e l'impossibilità dell'istante di poter sostenere tutte le obbligazioni assunte.

Nel caso *de quo*, indubbiamente sussiste il presupposto principale per poter accedere al beneficio richiamato dalla normativa che prevede la possibilità di "esdebitarsi", ossia cancellare tutti i debiti senza mettere a repentaglio l'intero patrimonio.

Pertanto, allo stato attuale, la sig.ra Biagini versa in una condizione di perdurante squilibrio economico tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte. Si deve specificare che la sig.ra Biagini ha sempre condotto uno stile di vita normale, senza eccessi, le cui uscite mensili riguardano unicamente quelle occorrenti ai bisogni alimentari e al pagamento delle spese mensili.

Tuttavia, al fine di far fronte ad obiettive esigenze di vita si è ritrovata, oltremodo, in tale situazione senza riuscire, nel tempo, a trovare una via di uscita.

L'eccessiva sproporzione tra le obbligazioni assunte nel tempo ed il reddito /patrimonio dell'istante evidenzia un oggettivo stato di difficoltà economica perfettamente calzante con le soluzioni affidata CCII.

2. REQUISITI PER L'ACCESSO ALLA PROCEDURA DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO e CONDIZIONI SOGGETTIVE AI SENSI DELL'ART. 69 CCII

Come già indicato, l'odierna proponente si trova in una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte che ha determinato la definitiva incapacità di poterle adempiere. Viste le circostanze suesposte, la sig.ra Biagini non è in grado di fare fronte ai propri debiti, in presenza di uno stato di sovraindebitamento ai sensi dell'art.2 CCII.

Pertanto, presenta la seguente proposta di ristrutturazione dei debiti, giacchè l'istante rientra tra i soggetti per i quali lo stesso articolo prevede la possibilità di proporre soluzioni della crisi da sovraindebitamento

In particolare, dall'analisi dei redditi percepiti dall'istante, si può verificare che le spese per il proprio sostentamento sono di poco inferiori alle entrate e la differenza costituisce quel *surplus* che si intende offrire per la realizzazione del presente piano.



Studio Legale**Avv. Margherita Del Villano**

Via Fontana Morella n. 50 int.6 – 00052 Cerveteri (RM)

Tel. 392.7635706 – Telefax 06.45559658

PEC: margherita.delvillano@pecavvocatocivitatevecchia.it

In relazione alla meritevolezza della sig.ra Biagini *ex art.* 69 CCII, si rileva come l'istante non risulta aver colpevolmente causato il suo stato di sovraindebitamento il quale, sostanzialmente, comprende le conseguenze derivanti dalle vicissitudini occorse alla vita familiare, poiché la parte di debito riportata dalle diverse certificazioni (CRIF, banca d'Italia) risulta prevalentemente dai finanziamenti l'uno richiesto per l'aiuto economico all'ex compagno per la procedura esecutiva mobiliare, e l'altro per l'acquisto di un'autovettura, nonché per i bisogni familiari. Infatti, dell'Ufficio Riscossione le somme sono minime e relative ad un bollo auto, ufficio Tributi e polizia municipale; posizioni che sommate non sono sostenibili dagli odierni ricorrenti viste le percepite a titolo di stipendio epurate dalle spese occorrenti del nucleo familiare.

Pertanto, non vi è alcun dubbio circa l'ammissibilità ad accedere ai benefici previsti dall'ex piano del consumatore, ovvero il nuovo accordo di ristrutturazione dei debiti.

3. ANALISI DELLA SITUAZIONE DEBITORIA.

La ricorrente non si trova in nessuna delle condizioni ostative per l'accesso alla procedura di liquidazione ed in particolare lo stesso non è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dalla L. 3/2012 e non ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di cui alla citata Legge.

La ricorrente non ha inoltre compiuto atti in frode ai creditori nei cinque anni precedenti alla richiesta di ammissione alla procedura, nonché dai certificati estratti presso la procura della Repubblica territorialmente competente (**All.5 - certificato carichi pendenti e casellario giudiziale**) e come è stato verificato, altresì, dal Gestore della crisi nominato mediante verifica della documentazione dimessa, accesso agli atti e interrogazione debitore.

Lo stato passivo è stato ricostruito in forza di documentazione acquisita dello scrivente difensore ed inerenti all'estratto Banca di Italia (**All.6– Banca di Italia**), estratto CRIF (**All.7 – Crif**); visura protesti (**All.8-visura protesti**), Cartelle iscritte a ruolo Agenzia delle Entrate Riscossione (**All.9– cartelle Agenzia Entrate Riscossione**), tanto al fine di consentire la massima *disclosure* in ordine ai debiti degli istanti.

Per evidenziare la tipologia dei debiti ed il totale residuo attivo, si riportano le tabelle con il dettaglio. Si specifica che, in ordine alle posizioni debitorie dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, si è provveduto a scorporare l'importo dovuto ai singoli Enti impositori a titolo di imposta, spese di notifica ed interessi maturati.

a) Elenco creditori e debitori dettaglio voci di debito

Nella seguente Tabella sono elencati i creditori ed il relativo ammontare del credito, natura, garanzia e privilegi.

Tabella n. 1 elenco debiti

Nr. CREDITORE	NATURA E/O PRIVILEGIO	IMPORTO DEBITO
---------------	-----------------------	----------------



Studio Legale**Avv. Margherita Del Villano**

Via Fontana Morella n. 50 int.6 – 00052 Cerveteri (RM)

Tel. 392.7635706 – Telefax 06.45559658

PEC: margherita.delvillano@pecavvocaticivitatevecchia.it

1) MB CREDIT SOLUTION (già Chirografario Deutsche Bank)	€ 17.204,60
2) Npl Investing S.p.A (già Chirografario Findomestic Banca S.p.A)	€ 29.985,42
4) Npl Investing S.p.A (già Chirografario Findomestic Banca S.p.A)	€ 2.911,87
4) ADER Priv.mob	€ 1.167,15

Totale	€ 51.269,04
---------------	--------------------

*Di seguito si riporta il dettaglio dell'ADER, si è provveduto a scorporare le singole cartelle, con differenziazione degli importi dovuti ai singoli Enti impositori, a titolo di importo originario e interessi maturati, ed all'Agenzia delle Entrate Riscossione a titolo di aggio e spese di procedura.

Ente	importo	causale	privilegio
Comune Ladispoli Pec: : comunediladispoli@certificazioneposta.it	€ 778,08	Tassa rifiuti	2752 c.c.
COMUNE ROMA POLIZIA URBANA PEC: protocollo.risorseeconomiche@pec.comune.roma.it	€ 104,76	multe	2752 c.c.
Regione Lazio Pec: protocollo@regione.lazio.legalmail.it tassaautolaziosud@regione.lazio.legalmail.it	€ 246,87	Tassa auto	2752 c.c.
Agenzia Entrate Riscossione Pec: protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it laz.procedure.concorsuali.speciali@pec.agenziariscossione.gov.it	€ 37,44	Aggio	Chirografo

Dettaglio voci di debito:

- 1) MB CREDIT SOLUTION: si riscontra una esposizione debitoria per finanziamento ceduto da Deutsche Bank per l'importo di € 17.204,60 (**All.10 - precisazione credito studio Moruzzi e allegati**).
- 2) Npl Investing S.p.A (già Findomestic Banca S.p.A): si riscontra una esposizione debitoria della NPL Investing S.p.A ceduto da Findomestic Banca S.p.A. per un importo di € 29.985,42, inerente un finanziamento acceso dalla sig.ra Biagini (**All.11-precisazione creditoNPL**);



Studio Legale**Avv. Margherita Del Villano**

Via Fontana Morella n. 50 int.6 –00052 Cerveteri (RM)

Tel. 392.7635706 – Telefax 06.45559658

PEC: margherita.delvillano@pecavvocaticivitatevecchia.it

- 3) Posizione debitoria Ifis Npl Investing S.P.A. (già Findomestic Banca S.p.A.): si riscontra una esposizione debitoria il cui creditore risulta la Ifis Npl Investing S.P.A. per Crediti ceduti pro soluto da Findomestic Banca S.p.a. per un importo di € 2.911,87 (**vedi All.11**);
- 4) Posizione debitoria ADER: In forza dell'estratto a ruolo dell'Agenzia delle Entrate e della Riscossione è emersa una posizione debitoria pari ad € 1.165,33. Le voci di debito attengono, come si evince dallo scorporo delle cartelle, alla Regione Lazio per tassa automobilistica, al comune di Ladispoli ufficio Tributi, ed al comune di Roma per una multa (*già All.9*).

4. CREDITI DELL'ISTANTE.

Come si evidenzia nella successiva Tabella n. 2, in favore dell'istante risultano le seguenti posizioni di credito.

5.1 Crediti sig.ra Biagini e specificazione delle voci.

Tabella n. 2 elenco crediti

DISPONIBILITA' LIQUIDE		
Nr. Conto corrente	Riferimento	Importo
a) Conto Banco Posta n. 001034450138	19.10.2023	€ 1.282,10 €
b) Postepay Evolution n. 5333171035865837	21.12.2019	€ 17,16

Dettaglio delle voci di cui alla Tabella n. 2:

- a) Si specifica che la sig.ra Biagini è titolare del conto Banco Posta n. 001034450138 acceso presso Poste Italiane S.p.A., con saldo alla data del 30.03.2023 pari a € 135,97 che si allega (**All.12-estratto anno 2020-2021-2022 Conto Banco Posta; All.12bis-Saldo al 30.03.2023**).
- b) Si specifica che la sig.ra Biagini è titolare della Postepay Evolution n. 5333171035865837 con saldo alla data del 21.12.2019 di € 17.16. Preme precisare che tale carta non è più nella disponibilità dell'istante, in quanto risulta rubata in data 30.11.2019 (**All.13 -denuncia di furto**).

5.2. Elenco voci di reddito

In forza della documentazione inerente la determinazione dei redditi relativi all'ultimo triennio (**All.14-CU 2021, 2022, 2023 Biagini**) si è ricostruita la posizione reddituale dell'istante, al fine di determinare il reddito medio netto, così risultando

Tabella n. 3- **REDDITO SIG.ra BIAGINI**

Studio Legale**Avv. Margherita Del Villano**

Via Fontana Morella n. 50 int.6 – 00052 Cerveteri (RM)

Tel. 392.7635706 – Telefax 06.45559658

PEC: margherita.delvillano@pecavvaticivitatevecchia.it

REDDITO					
Nr. Reddito o pensione	Riferimento	Importo lordo	Importo netto	Mensile netto	
CU/ 2021	2020	€ 9.844,17	€ 9.376,76	€ 781,39	
CU/2022	2021	€ 4.276,38	€ 4.275,78	€ 356,15	
CU/2023	2022	€ 8.713,47	€ 7.785,86	€ 648,82	
MEDIA AL TRIENNIO				€ 595,45	

Si rileva la seguente situazione reddituale come risultante dalla tabella n.3, in un arco temporale degli ultimi tre anni fiscali, estratta dalla media mensile triennale. In particolare, si evidenzia la media mensile degli ultimi tre anni un reddito netto mensile pari ad € 595,45. In ordine al reddito della sig.ra Biagini, ai fini della sostenibilità della proposta che si andrà a formulare, si evidenzia che si è tenuto in considerazione l'effettivo reddito percepito anno 2023, dichiarazione redditi 2022, come allegata.

Tanto in considerazione del fatto, come indicato in sede di cause del sovraindebitamento, la sig.ra Biagini ha solo nel 2020, seppur con estrema difficoltà, ripreso effettivamente l'attività, con buoni esiti e con la promessa del datore di lavoro, di un contratto a tempo indeterminato. A conferma di quanto detto, si allega l'estratto contributo INPS (**All.22-estratto contributivo INPS**).

5. ELENCO DEI BENI DEL DEBITORE**6.1 Beni mobili e immobili della sig.ra Biagini**

In forza di visura per soggetto (**All.15-Visura agenzia entrate**) nonchè di visura estratta al PRA (**All.16-Visura PRA**), si è ricostruita la situazione inerente patrimonio immobiliare e mobiliare della sig.ra Biagini:

Tabella n. 5 elenco beni immobili e mobili registrati

BENI IMMOBILI			
Nr. Indirizzo	Dati Catastali	Proprietà	Stima (Quotazione OMI)
Ladispoli (RM) – viale G. Mazzini n. 11C	Foglio 64, particella 346, sub. 9, cat. A/4, classe 2, vani 3,5	1./3.	€ 38.062,033 (1/3 di 114.187,00)

BENI MOBILI REGISTRATI			
Nr. Tipo	Targa e immatricolazione	Proprietà	Stima



Studio Legale**Avv. Margherita Del Villano**

Via Fontana Morella n. 50 int.6 – 00052 Cerveteri (RM)

Tel. 392.7635706 – Telefax 06.45559658

PEC: margherita.delvillano@pecavvocatocivitatevecchia.it

Autoveicolo Opel Adam	DG983JD 16.03.2007	immatricolata	il	1.2	€ 500,00
-----------------------	-----------------------	---------------	----	-----	----------

Dettaglio delle voci di cui alla Tabella n. 5:

- 1) L'istante risulta proprietaria per 1/3 dell'unità immobiliare sita in Ladispoli (RM) – viale G. Mazzini n. 11C. Il bene proviene per riunione di usufrutto di Franceschi Anna Maria, madre dalla sig.ra Biagini (**All.20-stima immobile, All.20bis- Rinuncia all'eredità; All.20 ter- Ispezione ipotecaria**).
- 2) Come da visura al PRA la sig.ra Biagini risulta proprietaria di un autoveicolo Opel Adam, anno di immatricolazione 2007, targa DG983JD, di seconda mano, il cui valore è stimabile, stante l'anno di immatricolazione, in circa € 500,00, destinata ad uso personale, nonchè unico mezzo di trasporto per raggiungere il luogo di lavoro e quindi non liquidabile. La stessa è cointestata con la sorella.

6. NUCLEO FAMILIARE E SPESE DI SOSTENTAMENTO

Come da certificato di stato di famiglia (**All.17-Certificato di stato di famiglia**), risulta che la sig.ra Biagini abbi la propria residenza in via Taormina n. 26 Ladispoli con suo figlio Daniele, nato a Roma il 06.03.2006. L'istante dichiara (**All.18-Dichiarazione spese di sostentamento**) che le spese di sostentamento annue da questi affrontate sono pari ad euro 5.400,00 annue, ovvero sia euro 450,00 mensili. Come si può facilmente notare, le entrate del ricorrente riescono a soddisfare le spese necessarie al proprio fabbisogno quotidiano. Si precisa che le spese sono minime, poiché la stessa è aiutata dai bonus concessi dal comune di Ladispoli, come il bonus elettricità.

7. ATTI DI DISPOSIZIONE

Dalla documentazione offerta inerente visure ipotecarie, si evince che l'istante non ha compiuto atti di disposizione del patrimonio al quinquennio. Si depositano, altresì, certificazioni delle cancellerie Civili, del Lavoro e delle Esecuzioni mobiliari ed immobiliari (**All.19-Certificati cancellerie**).

8. CONTENUTO DELLA PROPOSTA DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI

Alla luce di quanto sopra esposto e dalla situazione di sovraindebitamento evidente in cui versa il ricorrente, attesa la comprovata volontà dello stesso di volervi porre rimedio, assicurando ai creditori una soddisfazione assolutamente migliore rispetto a quella conseguente all'attuale situazione di difficoltà, si propone, per i debiti in essere e per le spese di procedura in oggetto, il seguente pano.

A tal fine si riepiloga la posizione debitoria dell'istante:



Studio Legale**Avv. Margherita Del Villano**

Via Fontana Morella n. 50 int.6 –00052 Cerveteri (RM)

Tel. 392.7635706 – Telefax 06.45559658

PEC: margherita.delvillano@pecavvocaticivitatevecchia.it

Tabella n. 1

Nr. CREDITORE	NATURA E/O PRIVILEGIO	IMPORTO DEBITO
1) MB CREDIT SOLUTION (già Deutsche Bank)	Chirografario	€ 17.204,60
2) Npl Investing S.p.A (già Findomestic Banca S.p.A)	Chirografario	€ 29.985,42
4) Npl Investing S.p.A (già Findomestic Banca S.p.A)	Chirografario	€ 2.911,87
4) ADER	Priv.mob	€ 1.167,15
Totale		€ 51.269,04

Ente	importo	causale	privilegio
Comune Ladispoli Pec: : comunediladispoli@certificazioneposta.it	€ 778,08	Tassa rifiuti	2752 c.c.
COMUNE ROMA POLIZIA URBANA PEC: protocollo.risorseeconomiche@pec.comune.roma.it	€ 104,76	multe	2752 c.c.
Regione Lazio Pec: protocollo@regione.lazio.legalmail.it tassaautolaziosud@regione.lazio.legalmail.it	€ 246,87	Tassa auto	2752 c.c.
Agenzia Entrate Riscossione Pec: protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it laz.procedure.concorsuali.speciali@pec.agenziariscossione.gov.it	€ 37,44	Aggio	Chirografo

Orbene, di seguito le modalità proposte per la risoluzione della crisi da sovraindebitamento.

La sig.ra Biagini propone ai creditori il pagamento rateale e la remissione parziale dei debiti, da soddisfare tramite i propri redditi futuri secondo un piano di rientro, senza l'intervento di garanzie da parte di terzi e con la formula di transazione a saldo di quanto dovuto.

A seguito delle integrazioni e modifiche come descritto poc'anzi, si riporta la tabella che segue a fronte dei nuovi importi evidenziati:



Studio Legale**Avv. Margherita Del Villano**

Via Fontana Morella n. 50 int.6 – 00052 Cerveteri (RM)

Tel. 392.7635706 – Telefax 06.45559658

PEC: margherita.delvillano@pecavvocatocivitatevecchia.it

assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere, ovvero che non abbia colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali.

Il presente piano, come evidenziato, prevede il pagamento secondo un piano di rientro rateale che tiene conto delle effettive capacità reddituali della sig.ra Biagini, formulata per l'appunto sul massimo sforzo supportabile dal debitore a fronte della situazione di sovraindebitamento nella quale si è venuta a trovare, non per sua colpa. Obiettivo del piano è quello, comunque, di evitare la liquidazione del cespite immobile, ove la stessa risulta proprietaria per 1/3. Del resto, come suindicato, la vendita di detti beni non soddisfa integralmente i creditori.

11. PREFERIBILITA' ALL'ALTERNATIVA LIQUIDATORIA

Ai fini della fattibilità della proposta l'istante dichiara che la messa a disposizione del proprio reddito disponibile (decurtato da spese per il proprio sostentamento), garantisce la soddisfazione dei creditori.

L'istante, consapevole della grave situazione in cui versa, ritiene che il Piano proposto sia l'unica soluzione percorribile per soddisfare i creditori avendo, nel rispetto dello spirito della legge, la possibilità di azzerare, in tal modo, i propri debiti. Il piano proposto appare la migliore alternativa che permetta di tutelare i creditori, al fine di soddisfare tutti nella misura maggiore possibile, in modo certo e tempestivo.

Si deve sottolineare come la giurisprudenza ha evidenziato che risulta preferibile una proposta di accordo che preveda un pagamento dilazionato nel tempo in favore dei creditori rispetto all'alternativa liquidatoria. Tale assunto deriva da un'ottica di bilanciamento tra interesse del creditore ad ottenere la soddisfazione del proprio credito in via esecutiva, ed interesse del debitore sovra-indebitato ad ottenere un superamento di detta situazione.

Anche il Gestore della crisi ha effettuato valutazioni della convenienza del piano in alternativa all'ipotesi di liquidazione dei beni di proprietà del ricorrente.

In ogni caso la sig.ra Biagini ha proposto di versare una somma complessiva di € 18.057,34.

A ciò possiamo aggiungere che il valore dell'unico cespite immobiliare risente della minore attrazione che il mercato immobiliare oggi riserva anche alle vendite all'asta. In base alle statistiche in ambito di vendite delegate, infatti una prudente previsione di vendita non può non considerare almeno tre esperimenti d'asta deserti con conseguente ribasso del bene fino a circa il 50% (sottraendo al prezzo iniziale i 25% per ogni esperimento di vendita non andato a buon fine).

Nel caso di specie, anche prospettando una più ottimistica aggiudicazione del bene per circa € 57.000,00 (cioè, al terzo esperimento), che risulterebbe di circa € 19.000,00 per la quota della sig.ra Biagini. E' evidente che il ricavato della vendita del cespite immobiliare non consentirebbe il soddisfacimento integrale dei creditori, considerando anche l'ulteriore inevitabile aggravio di spese della procedura e pubblicità per ogni esperimento incompiuto. Infatti, si specifica che tale immobile è un'abitazione di tipo popolare, al II piano senza ascensore, in zona periferica.



Studio Legale**Avv. Margherita Del Villano**

Via Fontana Morella n. 50 int.6 –00052 Cerveteri (RM)

Tel. 392.7635706 – Telefax 06.45559658

PEC: margherita.delvillano@pecavvocativicivitavecchia.it

Tenuto conto, quindi, di quanto dedotto, la messa in vendita del bene non consente di prevedere un introito nel breve/medio periodo tale da consentire di pagare integralmente i creditori ed è, inoltre, da tenere presente che la vendita coattiva a seguito di esecuzione immobiliare comporta spese certe per i creditori e tempi/valori incerti per il realizzo. A ciò si deve aggiungere che costringerebbe la sig.ra Biagini e le sue sorelle all'affitto di uno o più appartamenti, andando ad aggravare il dispendio economico. **Da tenere presente che la sorella dell'istante, sig.ra Biagini Lara che vive nell'immobile *de quo* è seguita dal dipartimento di Salute Mentale di Ladispoli e sottoposta a terapia farmacologica. Inoltre, quest'ultima percepisce il Reddito di Cittadinanza, unica fonte di reddito dopo la dipartita della loro madre (All.21-Certificati medici Dipartimento Salute Mentale, All.21.1- Saldo carta RDC).**

12. RISPETTO DELLE CAUSE DI PRELAZIONE EX ART. 2741 C.C.

Le cause legittime di prelazione sono quelle che, derogando al principio secondo il quale i beni del debitore sono la comune garanzia dei creditori e chiunque ha uguale diritto di essere soddisfatto su di essi, autorizzano i creditori a favore dei quali ricorrono, ad essere soddisfatti a preferenza degli altri.

Nel piano *de quo* sono stati rispettati tutti i privilegi, considerato che nessuna vendita di beni immobili è stata prevista al fine di risolvere la situazione di sovraindebitamento venutasi a creare. Invero è stato predisposto un accordo con esclusione di liquidazioni immobiliari. Ne consegue che non vi è nessuna violazione dell'art. 2741 c.c.

13. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Alla luce di quanto su esposto e previa valutazione del nominato Gestore, la Sig.ra Barbara Biagini, chiede che l'Ill.mo Sig. Giudice Delegato, ai sensi dell'art. 67 e ss. del Codice della Crisi e dell'Impresa, valutati i requisiti previsti dagli artt. 70 e 71, voglia fissare udienza con decreto, nonché assumere tutti i provvedimenti atti all'inibizione di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio, nonché, ogni misura idonea a conservare l'integrità del patrimonio ai fini della conclusione del procedimento.

Con riserva di ulteriore produzione documentale ovvero una sua integrazione ove necessario.

Si dichiara che in relazione al presente ricorso l'importo del contributo unificato è di € 98,00.

Con osservanza

Cerveteri, 02.11.2023

Avv. Margherita Del Villano

Si allegano i seguenti documenti:

- | | |
|---|---|
| 1) Nomina Gestore crisi OCC (All.1) | 15) Visura agenzia entrate (All.15) |
| 2) Sentenza di divorzio (All.2) | 16) Visura PRA (All.16) |
| 3) preavviso di rilascio e verbale di riconsegna immobile (All.3) | 17) Certificato di stato di famiglia (All.17) |



Studio Legale**Avv. Margherita Del Villano**

Via Fontana Morella n. 50 int.6 –00052 Cerveteri (RM)

Tel. 392.7635706 – Telefax 06.45559658

PEC: margherita.delvillano@pecavvocaticivitatevecchia.it

-
- | | |
|--|---|
| 4) Contratti di lavoro Biagini (All.4)
4.1) Contratto Maggio 2023 (All.4.1) | 18) Dichiarazione spese di sostentamento (All.18) |
| 5) certificato carichi pendenti e casellario
giudiziale (All.5) | 19) Certificati cancellerie (All.19) |
| 6) Banca di Italia (All.6) | 20) Stima immobile (All.20) |
| 7) Crif (All.7) | 20.1) Rinuncia all'eredità (All.20bis) |
| 8) visura protesti (All.8) | 20.2) Ispezione ipotecaria (All.20ter) |
| 9) cartelle Agenzia Entrate Riscossione (All.9) | 21) Certificati medici Dipartimento Salute Mentale
(All.21) |
| 10) precisazione credito studio Moruzzi e
allegati (All.10) | 21.1.) Saldo RDC Lara Biagini (All.21bis) |
| 11) precisazione creditoNPL (All.11) | 22) Estratto contributivo INPS (All.22) |
| 12) estratto anno 2020- 2021-2022 Conto Banco
Posta (All.12) | 23) Visura catastale per soggetto nazionale (All.23) |
| 13) 12.1) Saldo al 30.03.2023 (All.12bis) | 24) PEC accettazione e consegna agenzia delle
entrate (All.24) |
| 14) denuncia di furto (All.13) | 25) Estratto conto Anno 2023 conto Banco Posta
(All.25) |
| 15) CU 2021, 2022, 2023 Biagini (All.14) | 26) All.26-postacertRiscontroagenziaentrate;
AGEDRLAZ_121393_2023_921.pdf (All.26) |
| | 27) postacertAgenziaentrate (All.27) |
| | 28) postacertAgenziaentrateaccesso (All.28) |
| | 28.1) F24 pagato-Biagini (All.28bis) |

